

# **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

**Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507**

**Regolamento comunale  
per la pubblicità e le pubbliche affissioni**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.M. N. 85 DEL 27/07/2001  
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.M. N. 164 DEL 15/12/2017

## **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

### *Criteri generali*

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al presente piano generale degli impianti pubblicitari, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 3, 18 e 36, c. 8, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal titolo I, capo III, del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 ed all'art. 14 del regolamento. La seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 15 del regolamento.

3. Il piano generale degli impianti determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto comunale sulle pubbliche affissioni.

4. Il piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

## **PARTE I**

### **LA PUBBLICITÀ ESTERNA**

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

#### **Capo I**

##### **TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite secondo la classificazione effettuata dall'art. 9 del regolamento comunale, le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le indicazioni tecniche necessarie per individuare le caratteristiche dei mezzi predetti.

##### *Classe I - Insegne*

1.1. Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi, installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce diretta.

1.2. Si osservano le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 del regolamento.

1.3. Nei centri abitati non classificati "storici" le insegne d'esercizio possono essere autorizzate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

1.4. All'interno dei centri storici le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate. Sono di norma escluse le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta od indiretta. Sono ammesse le insegne di tipo "scatolato", in metallo, cristallo o legno, ad illuminazione indiretta; le insegne a cassonetto con fronte in legno o metallo traforato "in negativo" con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi; le iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, legno, vetro od apposte direttamente sugli intonaci degli edifici, ed illuminate direttamente. Sono pure ammesse le insegne bifacciali a bandiera "artistiche", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta; l'illuminazione interna è ammessa solo per le insegne traforate, per evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenute. Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate, nei colori oro, nero ed argento. Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle insegne ed altri mezzi esposti che risultano in contrasto con i valori ambientali da tutelare. Altre tipologie di insegne possono essere ammesse nei centri storici su conforme parere della Commissione Comunale di Edilizia.

1.5. Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita la installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nell'art. 8, primo comma, del regolamento.

## *Classe 2 - Cartelli*

2.1. Sono considerati tali i manufatti mono o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

2.2. Per la loro collocazione all'interno dei centri abitati si osservano le disposizioni previste dal 4° comma dell'art. 14 e dal 2° comma dell'art. 8 del regolamento. L'installazione provvisoria in

occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti è autorizzata dal Sindaco. L'installazione provvisoria su strutture poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori ad edifici ed impianti può costituire condizione della concessione di occupazione del suolo pubblico utilizzato per le strutture predette ed è autorizzata dal Sindaco. L'installazione permanente può essere autorizzata all'interno ed all'esterno di impianti pubblici, su edifici, recinzioni, zone del centro abitato a condizione che non si determinino contrasti dannosi con le caratteristiche dell'ambiente. Nell'*elenco A* del presente piano sono descritte le caratteristiche di edifici e le zone dei centri abitati nelle quali può essere autorizzata la collocazione permanente di cartelli pubblicitari e le tipologie e dimensioni ammesse. Per ogni altra posizione all'interno dei centri abitati l'autorizzazione può essere concessa dal Sindaco previo parere della Commissione Comunale di Edilizia.

2.3. All'interno dei centri storici di cui al quinto comma dell'art. 7 del regolamento l'installazione di cartelli può essere autorizzata in via provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti nonché sulle strutture ivi poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori, purché siano compatibili con i valori estetico-ambientali della zona per la quale viene richiesta l'installazione. L'installazione permanente può essere autorizzata sugli edifici e nelle zone le cui caratteristiche sono individuate nell'*elenco B* del presente piano, a condizione che non si determinino contrasti dannosi per le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente.

2.4. All'esterno dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove ne è consentita l'installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento. Nell'*elenco C* del presente piano sono individuate le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e situazione dei luoghi, il collocamento dei cartelli pubblicitari è soggetto a particolari condizioni od a limitazione delle dimensioni dei mezzi al di sotto dei limiti stabiliti alla lettera c) del secondo comma dell'art. 8 del regolamento.

### *Classe 3 - Striscioni, locandine, stendardi*

3.1. Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo di rigidità, mancante di

una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente.

3.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata. La località richiesta per la loro installazione viene verificata dal servizio affissioni e pubblicità sentito il parere dell'ufficio di polizia municipale. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi suddetti agli edifici o monumenti di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento.

3.3. Fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., nei luoghi previsti dal primo, secondo e terzo comma del predetto art. 7 i mezzi pubblicitari di cui sopra e gli standardi possono essere autorizzati solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono nelle località, zone ed edifici in tali norme previsti.

3.4. Nei centri storici, fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., i mezzi pubblicitari di cui sopra, compresi gli standardi, possono essere autorizzati nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono negli abitati dei quali i centri storici fanno parte.

3.5. Fuori dai centri abitati, lungo le strade ove è consentita l'installazione, gli striscioni, festoni di bandierine, standardi devono essere collocati con l'osservanza delle norme richiamate nel primo comma dell'art. 8 del regolamento.

3.6. Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all'interno, sulle vetrine e sui prospetti esterni di negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed annotazione da parte dell'Ufficio del periodo di esposizione.

#### *Classe 4 - Segno orizzontale reclamistico*

4.1. È considerata tale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, in scritte alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

4.2. La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale, escluse le località e le zone di particolare pregio

ambientale, di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del regolamento.

4.3. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi da quelli di cui al paragrafo 4.1., che non consentono l'immediata rimozione al termine concesso con l'autorizzazione.

4.4. Nell'apposizione delle pellicole adesive di cui al par. 4.1. deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

### *Classe 5 - Pannelli luminosi*

5.1. Si definisce "pubblicità con pannelli luminosi" quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari.

5.2. Nei centri abitati l'installazione permanente è consentita nei luoghi indicati nell'*elenco A*; non è consentita sugli edifici e nelle zone stabilite dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 7 del regolamento.

5.3. Nei centri storici l'installazione dei mezzi predetti può essere consentita, in via temporanea e per motivate finalità, nelle località indicate nell'*elenco B*.

5.4. Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento e dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Nell'*elenco C* sono individuate località e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al paragrafo 2.4.

### *Classe 6 - Impianto di pubblicità o propaganda*

6.1. È qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.



6.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi è consentita nei luoghi indicati nell'*elenco A*; non è consentita sugli edifici di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo può essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono in dette zone o negli edifici alle quali le stesse danno accesso o sono adiacenti.

6.3. Nei centri storici l'installazione degli impianti predetti può essere consentita nelle zone di cui all'*elenco B*, subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione.

6.4. Lungo le strade comunali, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento. Nell'*elenco C* sono individuate località e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al par. 2.4.



## **Capo II**

**Zone ed edifici dei centri abitati e dei centri storici in cui può essere autorizzata l'istallazione di cartelli, pannelli luminosi e impianti pubblicitari.**

### **Centro storico**

Divieto assoluto ad eccezione degli incroci stradali, ove la pubblicità potrà essere autorizzata negli spazi come da allegato elaborato tecnico.

### **Centro abitato**

E' consentita la pubblicità nei termini regolamentari con divieto assoluto nelle seguenti vie e piazze:

Piazza Aldo Moro

Via Vittorio Veneto fino alla via Roma

Piazza Archimede

Piazza Matteotti

Piazza Matrice

Via Roma (Serra)

## **CAPO III**

**Località e posizioni lungo le strade comunali esterne ai centri abitati nelle quali l'istallazione di impianti pubblicitari è soggetta a divieti o limitazioni di dimensione**

### **Strada di accesso dalla Strada Statale 113**

Divieto assoluto con la sola possibilità di posa di frecce segnaletiche della misura massima di ml 0.70x0.30 in prossimità dei due svincoli autostradali, del bivio sulla SS.113 ed all'ingresso della via Marina della Bruca; nonché di massimo n. 3 cartelli pubblicitari di dimensioni massime pari m. 6.00 x 3.00 in prossimità dello svincolo autostradale che immette nella direzione Palermo.

### **Strada Santoro**

Divieto assoluto con le limitazioni di cui in prossimità dei bivi

## **PARTE II**

### **IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **CAPO I**

##### **Superficie complessiva - Ripartizione**

Il piano comprende gli impianti da destinare alle pubbliche affissioni.

La superficie complessiva degli impianti predetti è stabilita dall'art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 16 giugno 1994 in mq. 60, così ripartita:

- a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale mq. 6
- b) affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale mq. 45
- c) affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati comunque diversi dal concessionario del servizio ove appaltato mq. 9  
di cui 7.5 mq. esistenti

#### **CAPO II**

##### **Tipologia degli impianti esistenti** **Dimensione - Localizzazione**

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie di cui al quarto comma dell'art. 15 del regolamento:

- 1) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- 2) standardi porta manifesti;
- 3) porters per l'affissione di manifesti;
- 4) tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali o plurifacciali, in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- 5) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno o da strutture appositamente realizzate per questo servizio;
- 6) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio.

Gli impianti hanno di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70X100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario, per tutti i lati che vengono utilizzati per le affissioni.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del regolamento comunale.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento comunale ed in generale al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

**CAPO III**  
**Elenco degli impianti per il servizio**  
**delle pubbliche affissioni**

| N° | Ubicazione                                      | Tipologia(1) | Dimensioni<br>Categoria "O"<br>Mq. | Fogli |
|----|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|
| 1  | Via Vittorio Veneto n.20                        | 4            | 2.1                                | 3     |
| 2  | Via G. Mazzini (angolo via Roma)                | 4            | 7.0                                | 10    |
| 3  | Via Loreto (angolo via Sicilia)                 | 4            | 2.8                                | 4     |
| 4  | Via Loreto (lato bar Paladino)                  | 4            | 0.7                                | 1     |
| 5  | Via Loreto (Municipio)                          | 1            | 0.7                                | 1     |
| 6  | Piazza G. Leopardi (Municipio)                  | 5            | 7.0                                | 10    |
| 7  | Piazza Archimede n.28                           | 4            | 1.4                                | 2     |
| 8  | Via G. Amendola                                 | 4            | 2.1                                | 3     |
| 9  | Piazza A. Moro                                  | 4            | 0.7                                | 1     |
| 10 | Via Roma n.95                                   | 4            | 1.4                                | 2     |
| 11 | Via Roma (ufficio postale)                      | 4            | 2.8                                | 4     |
| 12 | Via C. Battisti (angolo via Loreto)             | 4            | 2.1                                | 3     |
| 13 | Via N. Sauro (scuola media)                     | 4(*)         | 2.8                                | 8     |
| 14 | Via Arciprete Gagliano                          | 4            | 4.2                                | 6     |
| 15 | Via C. Colombo                                  | 5            | 7.0                                | 10    |
| 16 | Via Consolare (Sporting)                        | 5            | 2.8                                | 4     |
| 17 | Campo sportivo (contrada Sperone)               | 5            | 2.8                                | 4     |
| 18 | Stazione FF.SS (strada marina del ponte)        | 4            | 2.8                                | 4     |
| 19 | Quadrivio (contrada Sperone)                    | 4            | 2.8                                | 4     |
| 20 | Torre Normanna (Strada comunale Torre Normanna) | 4            | 1.4                                | 2     |

(\*) bifacciale

(1) Per tipologia si fa riferimento alla numerazione di cui al Capo II

## NORME DI ATTUAZIONE

1. Le disposizioni stabilite dal presente piano degli impianti pubblicitari si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo la sua entrata in vigore, anche autorizzati anteriormente ad essa.

2. I mezzi pubblicitari installati nelle zone, sugli edifici e loro adiacenze per le quali vigono i divieti e le limitazioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale devono essere adeguati o – se non compatibili – rimossi entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano.

3. Le insegne, i cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri storici, la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro due anni dall'entrata in vigore del piano. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano e ove non sia concessa, rimosse entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.

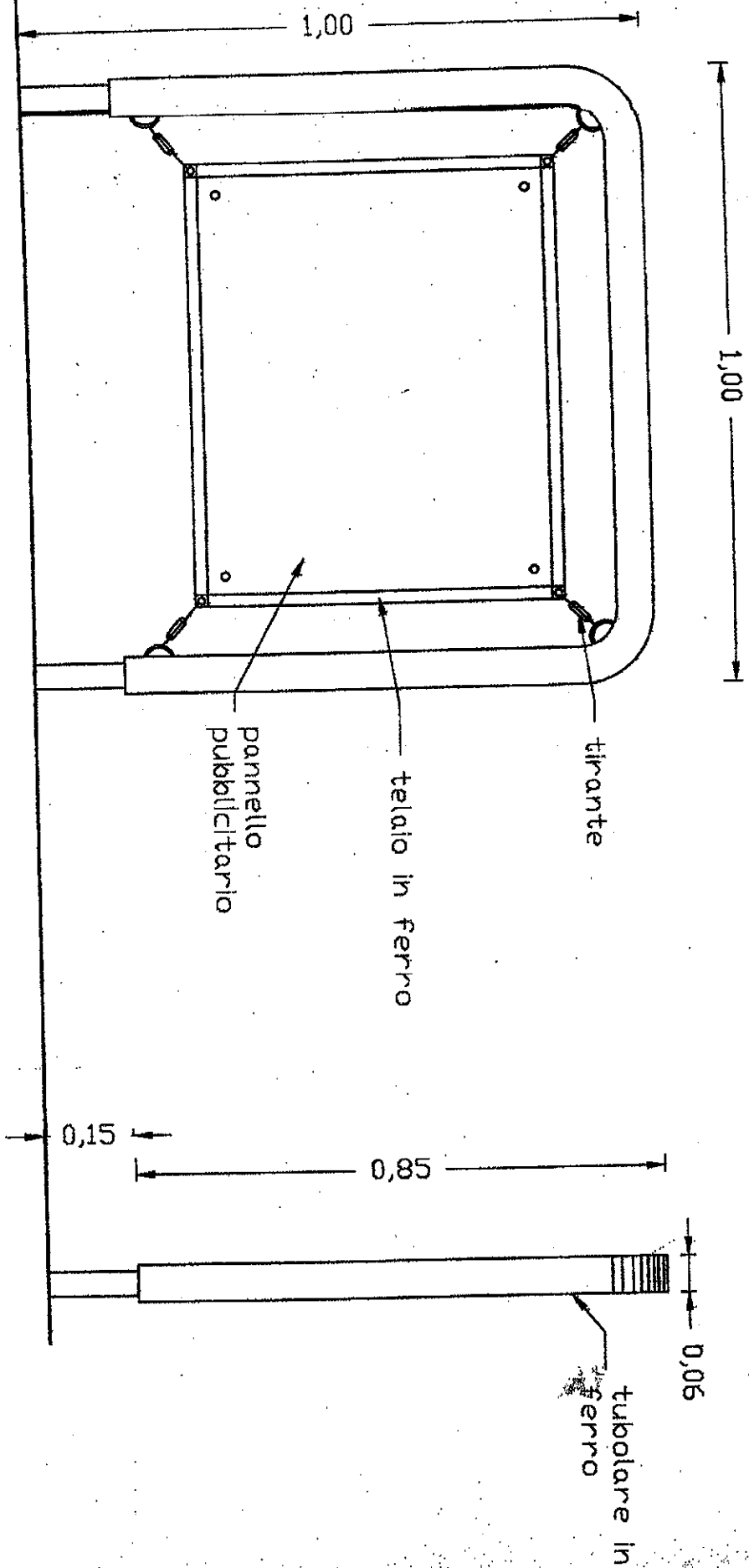
4. Le insegne, cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri abitati non classificati "storici" la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le localizzazioni, dimensioni, tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano ed ove non sia concessa, rimosse entro sei mesi

dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.

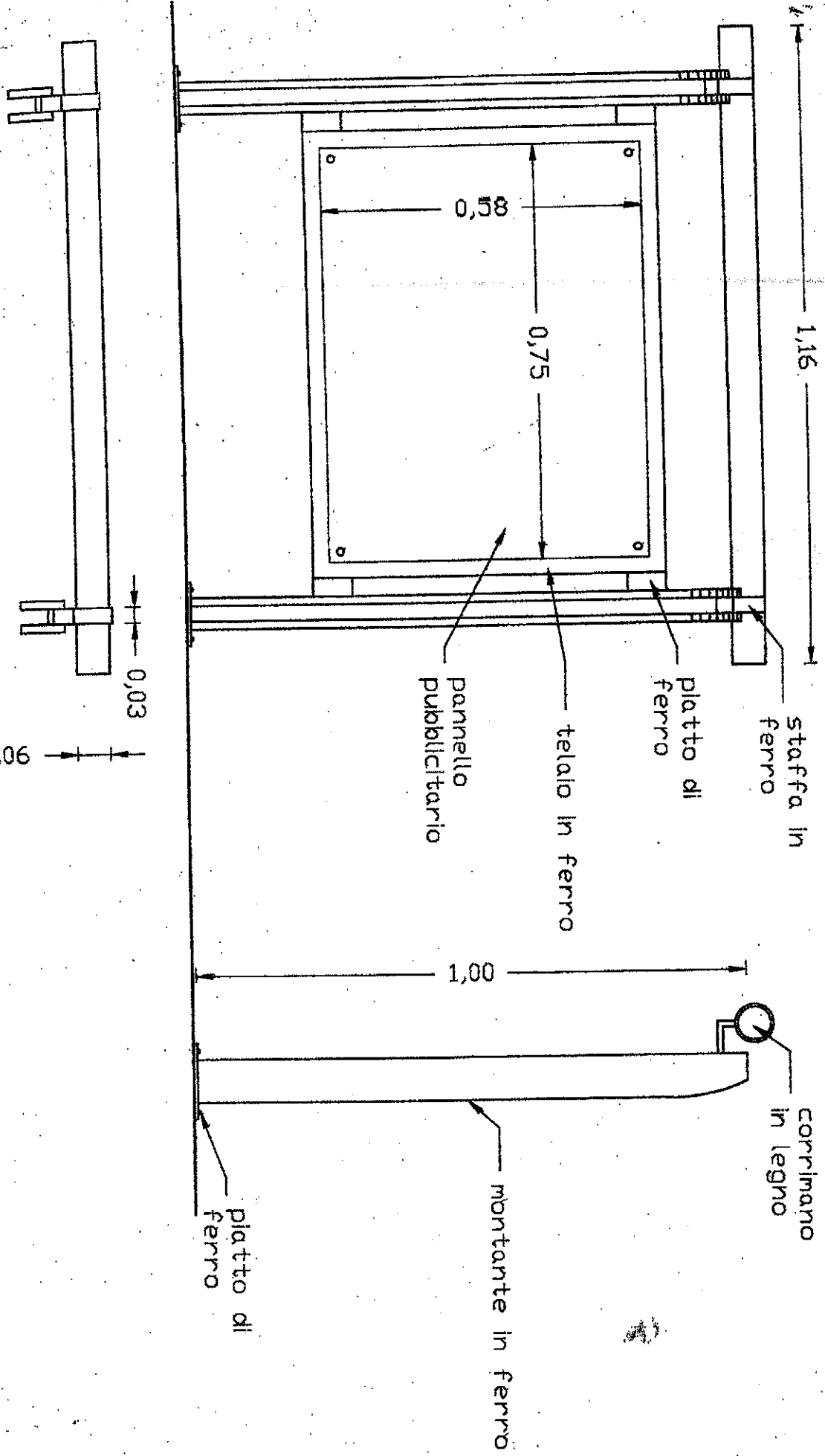
5. I mezzi pubblicitari di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali al di fuori dei centri abitati sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal regolamento comunale.

6. Il programma di adeguamento delle superfici degli impianti per le pubbliche affissioni viene realizzato entro i termini stabiliti dal piano, gradualmente, secondo le disponibilità di risorse. Per gli impianti destinati alle affissioni di natura economica effettuate direttamente da soggetti privati può esserne autorizzata la realizzazione diretta a cura degli interessati, stabilendo l'ubicazione, le dimensioni, le caratteristiche ed i materiali. L'impianto sarà trasferito, dal momento della sua costruzione, in proprietà al Comune, con il diritto da parte dell'interessato di utilizzarlo per il periodo convenuto, corrispondendo l'imposta sulla pubblicità nella misura prevista dalla tariffa comunale.

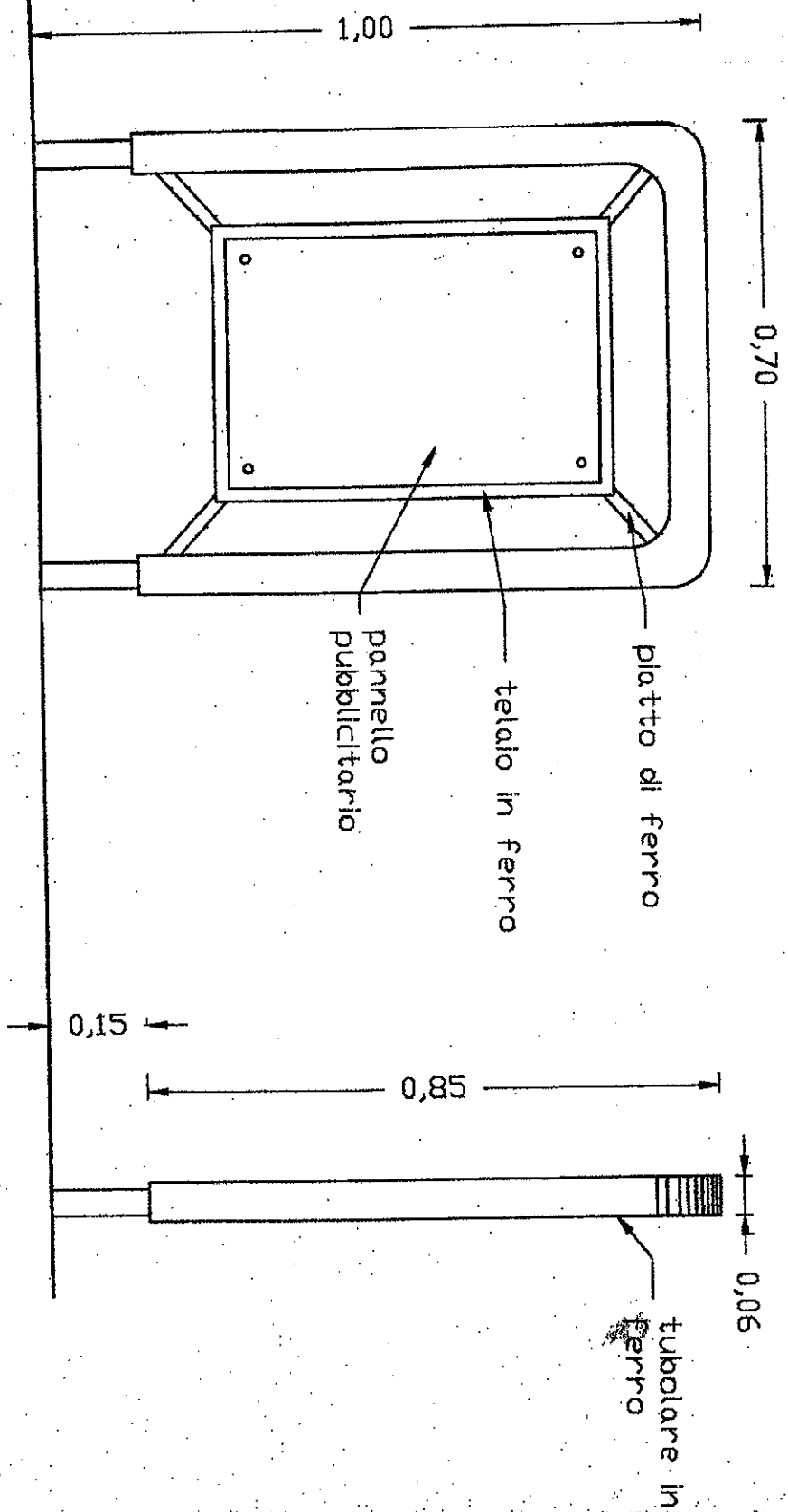
7. Per l'utilizzazione e la destinazione degli impianti per le pubbliche affissioni si osservano le disposizioni per gli stessi stabilite dal regolamento comunale.



PANNELLO PUBBLICITARIO SCAL. 1/10







PANNELLO PUBBLICITARIO SCALA 1:10